



Comuni di

**Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia,
Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro,
Spilamberto, Vignola, Zocca**

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Approvato dal Consiglio dell'Unione nella seduta del 23.02.2017 con delibera n. 006

INDICE

	pag.
<i>Art. 1 - Ambito di applicazione</i> _____	3
<i>Art.2 - Modalità di assegnazione degli alloggi di ERP</i> _____	3
<i>Art.3 - Contenuti e modalità di presentazione della domanda</i> _____	3
<i>Art. 4 - Norme per l'assegnazione</i> _____	3
<i>Art.5 - Procedimento di formazione e aggiornamento della graduatoria</i> _____	4
<i>Art.6 - Modalità di individuazione degli alloggi da assegnare</i> _____	4
<i>Art.7 - Commissione per l'assegnazione di alloggi di ERP</i> _____	5
<i>Art.8 - Compiti della Commissione</i> _____	5
<i>Art.9 - Assegnazione degli alloggi di ERP</i> _____	6
<i>Art. 10 - Disposizioni finali</i> _____	6
TABELLA DEI PUNTEGGI _____	7

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità di assegnazione di tutte le unità immobiliari ad uso abitativo, ivi comprese le relative pertinenze, disponibili sul territorio dell'Unione di Comuni "Terre di Castelli" (di seguito denominata Unione), in attuazione della legge regionale 8 agosto 2001 n. 24 "Disciplina Generale dell'Intervento Pubblico nel Settore Abitativo" come modificata dalla legge regionale 13 dicembre 2013, n.24 "Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2001 n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo)".

Art.2 - Modalità di assegnazione degli alloggi di ERP

L'Unione assegna gli alloggi di ERP su istanza degli interessati in possesso dei requisiti, procedendo alla formazione di una graduatoria aperta, aggiornata semestralmente, nella quale vengono inserite le istanze degli interessati in base ai punteggi attribuiti secondo quanto stabilito dal successivo art. 5 (procedimento di formazione e aggiornamento della graduatoria).

Gli alloggi disponibili sono assegnati dall'Unione nel rispetto dell'ordine stabilito nella graduatoria così come risulta a seguito dell'ultimo aggiornamento e con le modalità previste dal successivo art. 8 (compiti della Commissione).

Nella scelta dell'alloggio da assegnare ai richiedenti collocati in posizione utile, l'Unione persegue prioritariamente l'obiettivo della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico nonché del soddisfacimento, ove possibile, delle esigenze abitative del nucleo familiare assegnatario con riguardo alla sua composizione e preferenza.

Art.3 - Contenuti e modalità di presentazione della domanda

La domanda dovrà contenere:

- A. le generalità del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
- B. la specificazione dei requisiti e delle condizioni possedute ai fini dell'attribuzione di punteggio per l'assegnazione di alloggi di ERP;
- C. il recapito, se diverso dalla residenza, al quale far pervenire tutte le eventuali comunicazioni al richiedente.

La domanda potrà essere presentata dal 16 gennaio al 31 maggio e dal 1 luglio al 30 novembre di ogni anno, presso gli Sportelli Sociali dell'Unione dislocati nelle sedi comunali, nei giorni di ricevimento del pubblico.

Qualunque modifica, integrazione e correzione relativa al contenuto della domanda potrà essere fatta valere dal richiedente in qualsiasi momento prima della scadenza del termine di formazione della graduatoria periodicamente aggiornata.

Trascorsi due anni dalla data di presentazione della domanda o dalla data dell'ultimo aggiornamento apportato alla stessa, i nuclei richiedenti che non hanno reiterato o modificato la domanda decadono dalla graduatoria.

Art. 4 - Norme per l'assegnazione

Gli alloggi di ERP sono assegnati secondo l'ordine di priorità fissato da apposite graduatorie per ogni ambito comunale, ai nuclei aventi diritto in possesso dei requisiti definiti a norma della legge regionale n.24 del 8/08/2001 e ss.mm. e ii., della delibera dell'Assemblea Legislativa n.15 del 9/06/2015 e della DGR n.894 del 13/06/2016.

Il nucleo familiare avente diritto è quello definito dall'art. 24 della legge regionale 8 agosto 2001 n. 24 e dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n.159.

I requisiti e le condizioni attributive di punteggio devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e devono permanere al momento dell'assegnazione.

Gli alloggi vengono assegnati prioritariamente in base ai criteri di priorità per l'assegnazione degli alloggi di ERP come definiti dalla "Tabella dei punteggi".

Art.5 - Procedimento di formazione e aggiornamento della graduatoria

I punteggi sono definiti come riportato dalla "Tabella dei punteggi" che forma parte integrante del presente regolamento.

Sulla base delle situazioni dichiarate dal nucleo richiedente e documentate, nei casi previsti dalle norme, saranno attribuiti i punteggi spettanti per ciascuna domanda.

Nel caso in cui più nuclei risultino con pari punteggio, al fine di determinarne l'esatta posizione in graduatoria, si ricorre al sorteggio mediante procedura informatica.

Le domande ammesse concorrono alla formazione delle graduatorie aperte per ciascun Comune, da aggiornarsi con cadenza periodica.

Ai fini dell'assegnazione degli alloggi di ERP le suddette graduatorie hanno validità di sei mesi al termine dei quali si procede al successivo aggiornamento.

Ogni graduatoria successiva viene formata con cadenza semestrale, con le modalità seguenti: le domande vengono raccolte nei periodi citati (dal 16 gennaio al 31 maggio e dal 1 luglio al 30 novembre di ogni anno); la nuova graduatoria viene resa ufficiale di norma entro 30 gg. dal termine di chiusura del periodo di raccolta delle domande.

Le domande ammesse in graduatoria, alle quali non è seguita l'assegnazione di un alloggio di ERP, entreranno di diritto nelle graduatorie successive unitamente alle nuove domande, fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 3, ultimo comma.

I nuclei familiari che rinunciano immotivatamente all'assegnazione dell'alloggio ERP, devono ripresentare la domanda per essere inseriti nelle graduatorie successive.

La rinuncia si ritiene motivata, quindi accoglibile, solo in presenza delle seguenti condizioni:

- presenza di patologie documentate che non consentono una vita adeguata del nucleo negli alloggi proposti e disponibili
- nucleo familiare per il quale i competenti Servizi Socio Sanitari abbiano prodotto idonea relazione

Art.6 - Modalità di individuazione degli alloggi da assegnare

Il numero e la tipologia degli alloggi resisi disponibili per ciascun semestre definiscono il numero e l'ordine delle famiglie assegnatarie come specificato nel successivo art. 8.

A tal fine, si stabilisce che il numero dei potenziali assegnatari viene determinato sulla base della composizione del nucleo familiare del richiedente in rapporto alla tipologia degli alloggi disponibili, di norma con i seguenti criteri:

per mini alloggi (fino a 46 mq. di s.u.)	nuclei familiari composti da 1-2 persone
per alloggi medi (tra 46 e 75 mq. di s.u.)	nuclei familiari composti da 3-4 persone

per alloggi grandi (oltre 75 m.q. di s.u.)	nuclei familiari composti da 5 o più persone
--	--

È facoltà della Commissione di cui al successivo art. 7, in applicazione dei criteri di cui all'art. 8, di derogare alle corrispondenze sopra elencate estendendone i limiti ad una persona in meno o due persone in più, anche tenendo conto della composizione e delle caratteristiche del nucleo familiare, onde assicurare in ogni caso condizioni di vita e di vivibilità decorose e adeguate. In particolare si terrà conto dei rapporti di affinità o parentela dei membri familiari e, in presenza di figli, dell'età degli stessi.

Il Comune competente per territorio può destinare alcuni alloggi o edifici a specifiche categorie sociali, secondo i criteri e le priorità stabiliti negli appositi atti di indirizzo sulla base delle caratteristiche degli alloggi medesimi. L'assegnazione di tali alloggi agli specificati aventi diritto avverrà secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria generale come risultante dall'ultimo aggiornamento.

Art.7 - Commissione per l'assegnazione di alloggi di ERP

Per l'assegnazione degli alloggi di ERP viene nominata una Commissione composta dal Responsabile dei Servizi Sociali dell'Unione in qualità di presidente, da un rappresentante dell'Ufficio Politiche Abitative dell'Unione e dai Referenti degli Sportelli Sociali dei Territori dell'Unione a seconda degli alloggi da assegnare nella seduta (nominati dal Dirigente della Struttura Welfare Locale), da un rappresentante per ciascuna delle tre Organizzazioni Sindacali degli Inquilini maggiormente rappresentative nel territorio e da un rappresentante dell'ACER.

Per ogni componente effettivo viene nominato un supplente.

Il presidente della Commissione può nominare un suo delegato.

Ogni semestre e/o nel caso di effettiva disponibilità di alloggi ERP accertata dall'ufficio politiche abitative dell'Unione, il responsabile del servizio convoca la commissione. La commissione deve essere convocata con almeno 10 giorni di preavviso e in forma scritta. L'ultima graduatoria formata costituisce la graduatoria valida per l'assegnazione degli alloggi.

Per la validità delle sedute è sufficiente la presenza di quattro membri della Commissione.

Art.8 - Compiti della Commissione

La Commissione verifica il numero, la tipologia e la collocazione sul territorio dell'Unione degli alloggi di ERP disponibili al momento della convocazione, ed esamina le domande.

La Commissione verifica tra gli alloggi disponibili la presenza di quelli destinati a particolari gruppi sociali, al fine di circoscrivere i potenziali assegnatari aventi diritto, secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria generale.

La Commissione individua quindi i potenziali assegnatari estraendoli dalla graduatoria valida sulla base dei seguenti criteri:

- a) per ogni alloggio disponibile si individuano i nuclei famigliari con residenza o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune ove si trova l'alloggio;
- b) si individuano quindi i nuclei famigliari che possono accedere alle tipologie degli alloggi disponibili secondo quanto stabilito all'art. 6 ;
- c) si scelgono i nuclei famigliari che precedono in graduatoria.

Qualora non esistano in graduatoria nuclei famigliari che soddisfino entrambi i criteri a) e b) la Commissione potrà estendere il criterio sulla composizione numerica del nucleo famigliare secondo quanto previsto dall'art. 6, entro i limiti ivi fissati, esprimendo motivato parere di opportunità in base alle condizioni che determinano il punteggio in graduatoria.

In caso di ulteriore disponibilità la Commissione potrà estendere la ricerca ai nuclei famigliari degli altri comuni dell'Unione, sulla base del criterio della minima distanza geografica fra l'attività lavorativa esclusiva o principale e l'ubicazione dell'alloggio disponibile.

La Commissione ha il compito di verificare il possesso dei requisiti d'accesso e le condizioni attributive di punteggio dei potenziali assegnatari, avendo cura altresì di valutare di norma almeno un numero di domande superiore al numero degli alloggi da assegnare, nel caso in cui si verificassero rinunce.

Verificato il possesso e la permanenza dei requisiti la Commissione procede alle pre - assegnazioni, ossia stabilisce per ciascun potenziale assegnatario l'alloggio da assegnare nel rispetto dei criteri stabiliti, delle esigenze abitative del nucleo familiare e della necessità di razionalizzare l'uso del patrimonio pubblico abitativo.

Nel caso in cui più nuclei risultino con pari diritto all'assegnazione la Commissione ricorrerà al sorteggio. In caso di valutazioni discordanti tra i membri della Commissione si ricorrerà al voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Commissione.

Art.9 - Assegnazione degli alloggi di ERP

In base alle decisioni assunte dalla Commissione, si procederà all'assegnazione degli alloggi dandone diretta comunicazione agli interessati.

A seguito dell'accettazione formale da parte dell'assegnatario viene adottato il provvedimento di assegnazione.

Nel caso in cui l'alloggio non venga accettato senza giustificato motivo, si dichiara la decadenza dall'assegnazione con la conseguente esclusione dalla graduatoria; altrimenti l'assegnatario perde il diritto all'assegnazione ma viene automaticamente inserito nella graduatoria successiva, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 (Contenuti e modalità di presentazione della domanda).

Il potenziale assegnatario deve comunicare l'accettazione o il rifiuto dell'alloggio entro e non oltre 15 giorni dal momento della presa visione dell'alloggio, fatti salvi casi particolari di impossibilità comunicative da documentare debitamente.

La mancata comunicazione dell'accettazione o del rifiuto dell'alloggio comporta la decadenza dall'assegnazione e l'inibizione dalle successive graduatorie per il successivo aggiornamento delle medesime.

L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto di locazione con l'Ente Gestore, salvo proroga concessa a seguito di motivata istanza.

La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dell'assegnazione, la risoluzione di diritto del contratto e l'inibizione dalle successive graduatorie per successivi due aggiornamenti delle medesime.

Il richiedente iscritto all'AIRE cui venga assegnato un alloggio è tenuto ad occuparlo entro e non oltre 4 mesi dal provvedimento di assegnazione, pena la decadenza dall'assegnazione prevista all'art.25, comma 7, L.R. n.24 del 2001.

Art. 10 - Disposizioni finali

La disciplina della gestione degli alloggi ERP è definita da specifici Regolamenti adottati dall'Unione Terre di Castelli.

Il presente Regolamento entra in vigore a partire da.....

TABELLA DEI PUNTEGGI

CONDIZIONI SOGGETTIVE - max 35 punti

ANZIANI

non cumulabili fra di loro.

- A. nucleo familiare composto esclusivamente da persone di età pari o superiore a 75 anni, anche se con eventuali minori o maggiorenni disabili a carico, che abbiano la stessa residenza da più di due anni alla data di presentazione della domanda;

Punti 12

- B. nucleo familiare composto esclusivamente da persone di età pari o superiore a 70 anni, anche se con eventuali minori o maggiorenni disabili a carico, che abbiano la stessa residenza da più di due anni alla data di presentazione della domanda;

Punti 10

- C. nucleo familiare composto esclusivamente da persone di età pari o superiore a 65 anni, anche se con eventuali minori o maggiorenni disabili a carico, che abbiano la stessa residenza da più di due anni alla data di presentazione della domanda;

Punti 7

- D. presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone di età pari o superiore a 75 anni alla data di presentazione della domanda;

Punti 4

INVALIDI/DISABILI

(I punti delle condizioni E, F, G non sono cumulabili fra di loro sulla stessa persona). In tutti i casi in cui si verifichi una discordanza tra la documentazione presentata dai richiedenti si attribuisce la condizione di maggior favore ovvero quella che determina il punteggio più alto.

- E. nucleo familiare in cui sia presente da più di due anni dalla data di presentazione della domanda una persona invalida:

E.1 con riduzione permanente della capacità lavorativa al 100% o cieco assoluto;

Punti 10

E.2 con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 67% al 99% o cieco parziale o sordomuto, come definito nel 2° comma dell'art.1 della legge 381/70;

Punti 6

F. Nucleo familiare in cui sia presente persona invalida civile minore di diciotto anni:

F.1 totalmente inabile per affezioni fisiche o psichiche (art.1 legge 18/1980).

Punti **10**

F.2 con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età o minore ipoacusico (art. 1 legge 289/90)

Punti **6**

G. Nucleo familiare in cui sia presente da più di due anni dalla data di presentazione della domanda (il criterio temporale non si applica nel caso di figli nati nel nucleo familiare richiedente) persona:

G.1 avente minorazione singola o plurima che abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale della sfera individuale o in quella di relazione per cui la situazione assume una connotazione di gravità (ai sensi dell'art.3 c.3 della legge n.104/92).

Punti **10**

G.2 avente minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (ai sensi dell'art.3 c.1 della legge n.104/92).

Punti **6**

H. Presenza nel nucleo familiare di più persone con invalidità dal 67% al 100% o portatori di handicap

Punti **5**

MONOGENITORIALI

I. Nucleo familiare composto da 1 adulto con figlio/i minore/i o maggiorenne/i a carico ai fini fiscali a seguito di: nubilato, celibato, separazione legale, divorzio, stato di abbandono, estraneità certificata ai sensi della normativa isee, vedovanza, affidamento familiare o tutelare, figlio riconosciuto da un solo genitore:

PUNTI **7**

FAMIGLIE CON FIGLI MINORI

J. Nucleo familiare con figli minori a carico

PUNTI **1 per ciascun figlio minore**

GIOVANI COPPIE

K. Nucleo familiare composto da almeno 2 anni da persone che non abbiano compiuto 32 anni di età alla data di chiusura del periodo di raccolta delle domande:

PUNTI 2

SINGLE

L. Nucleo familiare composto da un'unica persona (single)

PUNTI 2

AFFIDAMENTI

M. Famiglie con affidamenti familiari (parentali e eteroparentali).

Punti 2

PERMANENZA SUL TERRITORIO

N. Richiedente che ha la residenza anagrafica o che svolge regolare attività lavorativa esclusiva o principale in modo continuativo sul territorio dell'Unione (l'anzianità sarà desunta dallo storico di residenza e sarà considerata dall'ultimo cambio effettuato).

N.1 da 5 anni PUNTI 2

N.2 da oltre 5 a 10 anni PUNTI 3

N.3 da oltre 10 anni PUNTI 5

CONDIZIONI SOCIALI - max 20 punti
--

NUCLEI SEGUITI dal SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

I punti delle lettere da O a R sono cumulabili tra loro.

I 4 punti vengono attribuiti in presenza anche di un solo sottoelemento per ogni lettera

O. CONTESTO FAMILIARE PUNTI 4

- nuclei con percorsi di tutela avviati con l'autorità giudiziaria
- conflittualità familiare
- assenza rete familiare/parentale

P. CONDIZIONE SANITARIA PUNTI 4

- patologia grave documentata ma non ancora accertata dalla commissione invalidi
- presa in carico da parte dei servizi sanitari del DSM
- condizione di fragilità personale invalidante tale da richiedere un intervento assistenziale significativo

Q. CONDIZIONE ECONOMICA PUNTI 4

- nucleo con condizione economica attuale modificatasi negativamente ed in maniera significativa rispetto alla certificazione Isee
- fragilità personali che limitino notevolmente la capacità di reinserimento nel mondo del lavoro
- presenza di ingenti spese o gravi debiti per far fronte a bisogni primari debitamente documentati

R. CONDIZIONE SOCIALE

PUNTI 4

- nuclei a rischio di marginalità sociale
- scarse capacità relazionali
- difficoltà di autodeterminazione conseguente all'appartenenza a nuclei multiproblematici (anche non conviventi: es. nucleo di origine)

Ai precedenti punteggi potranno essere aggiunti ulteriori **4 punti** in caso di nucleo che partecipa attivamente ad un progetto condiviso con il servizio sociale professionale, inclusi i progetti di convivenza/sistemazione alloggiativa temporanea.

CONDIZIONI OGGETTIVE - max 20 punti
--

RILASCIO ALLOGGIO

- S. *I punteggi per le seguenti condizioni non saranno attribuiti se il richiedente o suo familiare presente nel nucleo familiare ha l'usufrutto o la proprietà piena (esclusa la nuda proprietà) fino al 50% di alloggio adeguato allo standard abitativo del nucleo sul territorio nazionale.*

Nucleo familiare residente in un alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto (che non sia stato intimato per inadempienze contrattuali), di sentenza di separazione omologata o altra sentenza esecutiva, decreto di trasferimento della proprietà.

PUNTI 15

SISTEMAZIONE PRECARIA

- T. Per "sistemazione precaria" si intende sistemazione alloggiativa con contratto di natura transitoria o concessione amministrativa fino ad un max di 18 mesi.

Nucleo familiare con sistemazione precaria procurata a seguito di provvedimento di rilascio, che non sia stato intimato per inadempienze contrattuali, dall'amministrazione dell'Ente.

PUNTI 10

ANTIGIENICITA'

- U. Nucleo familiare residente da più di due anni dalla data di scadenza del periodo di raccolta delle domande, in alloggio dichiarato antigienico da parte dell'autorità competente:

PUNTI 5

IMPROPRIETA' ALLOGGIO

V. Nucleo familiare residente da più di due anni dalla data di scadenza del periodo di raccolta delle domande, in alloggio dichiarato improprio, oppure in alloggio per condizioni di vita e di salute totalmente inadeguate alle necessità quotidiane dei residenti in presenza di handicap, da parte dell'autorità competente:

PUNTI 10

MOROSITA' INCOLPEVOLE

per nucleo familiare colpito dalla crisi economica si intende un nucleo che si trovi nella situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale dovute ad una delle seguenti cause:

cassa integrazione; mobilità; contratto di solidarietà; licenziamento a seguito di riduzione del personale, chiusura aziendale, dimissioni o licenziamento per giusta causa con ricorso al D.T.L. (Direzione Territoriale del Lavoro), mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato o di lavoro atipico; cessazione di attività; calo almeno del 30% del reddito per i lavoratori autonomi o con partita IVA (e comunque con valore ISEE non superiore a 7.500 €) desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi, rispetto alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche ed assistenziali.

W. Nucleo familiare colpito dalla crisi economica in condizione di disagio abitativo a seguito di citazione in giudizio per la convalida dell'intimazione di sfratto per morosità (punteggio non attribuibile al nucleo residente in alloggio ERP)

PUNTI 10

CONDIZIONI ECONOMICHE - max 35 punti

L'attribuzione dei punteggi previsti dalle condizioni economiche avviene in base al D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n.159 e ss.m. e ii.

X. VALORE ISEE - max 25 punti

Per il punteggio si utilizza la seguente formula:

$$\text{Punteggio} = 25 - \frac{\text{valore ISEE nucleo richiedente}}{\text{valore ISEE massimo stabilito dalla Regione E.R.}} \times 25$$

dove:

- il valore ISEE massimo è quello previsto dalla delibera regionale in materia, che stabilisce il limite di reddito per l'accesso all'ERP.

Il punteggio relativo alla valutazione del valore ISEE varia da 0 a 25 con i decimali fino ai centesimi.

Y. INCIDENZA DEL CANONE ANNUO SUL VALORE ISE - max 10 punti

Se la domanda viene presentata da una parte o da uno solo dei componenti il nucleo familiare anagrafico ovvero da un nucleo anagrafico co-intestatario di contratto d'affitto con altro nucleo, l'importo del canone d'affitto da considerare è quello dichiarato dall'interessato, previa verifica presso l'intestatario/intestatari del contratto d'affitto mediante dichiarazione scritta.

Il canone annuo può essere valutato per il punteggio solo quando è regolarmente corrisposto. Da attestarsi con la documentazione dell'ultimo anno.

Per il punteggio si utilizza la seguente tabella:

Fasce di incidenza canone sul valore ISE		punti
da 14%	a 16%	1
da 16,01%	a 18%	2
da 18,01%	a 20%	3
da 20,01%	a 22%	4
da 22,01%	a 24%	5
da 24,01%	a 26%	6
da 26,01%	a 28%	7
da 28,01%	a 30%	8
da 30,01%	a 32%	9
da 32,01%	a 34% e oltre	10